

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 72**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2007

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 febbraio 2007)**

---



## *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

Relazione per la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in riferimento all'esercizio finanziario 2007.

L'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) istituisce, a decorrere dall'anno 2006, e per gli anni 2007 e 2008 un Fondo, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3, allegato alla suddetta Legge Finanziaria, relativi alle dotazioni di bilancio per i trasferimenti correnti alle imprese.

Il medesimo articolo 1 al comma 16 prevede, inoltre, che i Ministri interessati presentino annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la determinazione delle disponibilità di ciascun Fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso.

Acquisito il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti, ciascun Ministro interessato formula l'occorrente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il conseguente provvedimento di variazione di bilancio tra le unità previsionali di base interessate che consenta l'iscrizione delle risorse finanziarie in uno specifico capitolo di spesa.

Per questo Ministero, per l'anno 2007, così come già avvenuto per l'anno 2006, l'unica voce costitutiva del Fondo, come si evince dal citato Elenco 3 – ATTIVITA' PRODUTTIVE, (Legge Finanziaria 2006) è quella relativa al contributo all'IPI: "Legge n. 311 del 2004 (Legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale" pari ad Euro 17.625.000,00 .

Premesso quanto sopra, giova preliminarmente chiarire che tale disposizione finanziaria trova fondamento nel ruolo che svolge l'IPI nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Invero, tale Istituto svolge una sistematica attività di supporto, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, mediante appositi programmi pluriennali ed annuali.



## *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

Trattandosi di un ente sorto dalla trasformazione dello IASM, Istituto di ricerca operante nell'ambito del Mezzogiorno e poi soppresso a seguito della legge 488 del 1992 abrogativa della disciplina per l'intervento straordinario in tale territorio, il suo attuale ruolo resta sostanzialmente e prevalentemente legato alle politiche d'intervento in favore delle aree sottoutilizzate, tant'è che con l'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ( Legge Finanziaria 2003) istitutivo del Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS, viene espressamente previsto (comma 3) un meccanismo di finanziamento a favore dell'IPI a carico anche di tale Fondo.

Con successiva disposizione recata dalla Legge Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 234), è stato poi previsto un meccanismo di finanziamento a regime dell'Istituto in questione, mediante la previsione di un contributo annuo continuativo per il finanziamento di programmi pluriennali adottati d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora, è tale contributo annuo continuativo che forma oggetto delle ricordate disposizioni recate dalla Legge Finanziaria 2006 (citato articolo 1, commi 15 e 16), in virtù delle quali il contributo in questione, anziché essere direttamente attribuito all'IPI ai sensi della ripetuta specifica disposizione di cui alla Legge Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 234), è stato fatto affluire al Fondo da ripartire in questione, su cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a pronunciarsi.

Preso atto di quanto precede, ed ai fini del parere di competenza, si propone quindi che la destinazione all'IPI della somma di 17.625.000,00 di euro confluita al Fondo da ripartire di competenza di questo Ministero (Tabella 3 – Cap. 2371) venga confermata nella medesima destinazione, anche per l'esercizio 2007.

Ciò, peraltro, in conformità con il disposto dal più volte richiamato comma 16 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, che espressamente prevede che la destinazione delle disponibilità di ciascuna fondo va individuata "nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso" e nella considerazione che il contributo all'IPI è di fatto l'unica risorsa confluita nel Fondo stesso.